



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Comitato Regionale  
**PIEMONTE VALLE D'AOSTA**  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 12

DATA PUBBLICAZIONE 3/08/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 28 della L.N.D.)**

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3/2022 del Collegio Arbitrale della L.N.D. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 28 della L.N.D. riportante le decisioni assunte nell'ambito della riunione del 19 Luglio 2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2022/2023 (dal comunicato ufficiale n. 30 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 30 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.3. Interpello di un'Associazione Sportiva Dilettantistica – Trattamento tributario corsi sportivi per bambini – Risposta dell'Agenzia delle Entrate (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 29 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.4. Segreteria L.N.D.**

#### **1.4.1. MODALITA' OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PROVENIENTI DALL'UCRAINA PER RAGIONI UMANITARIE**

Si informano le Società affiliate che, anche per la corrente stagione sportiva, si è ritenuto opportuno agevolare la richiesta di tesseramento, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei calciatori minori **provenienti dall'Ucraina a causa del conflitto** e ivi residenti.

##### **PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

Tale operazione, come avvenuto già nella passata stagione sportiva, andrà effettuata tramite il **portale servizi della F.I.G.C.** (<https://portaleservizi.figc.it>) se il calciatore ha già compiuto il 10° anno di età, diversamente, per i calciatori minori di anni 10 la pratica andrà generata e depositata tramite il **portale L.N.D.** (<https://iscrizioni.lnd.it>).

La tipologia di tesseramento che andrà scelta in fase di creazione della pratica all'interno del portale servizi della F.I.G.C. è quella prevista dall'**Art. 19 FIFA per ragioni umanitarie**, mentre all'interno del **portale L.N.D.** è stata creata appositamente la funzione presente nel menù **Tesseramento SGS** → **Tesseramento umanitario Ucraino**, avendo cura di allegare i seguenti documenti:

- Modulo di **tesseramento** (*editabile dal portale*);
- Dichiarazione relativa ai **progressi tesseramenti all'estero** (*editabile dal portale ed obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 10*);
- Dichiarazione relativa ad eventuali **legami della Società dilettantistica con Società professionistiche** (*editabile dal portale ed obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 10*);
- **Documento identificativo** del calciatore e del genitore o, in caso di minore non accompagnato, documento d'identità del Rappresentante Legale del minore;
- **Attestazione** rilasciata dall'autorità competente **relativa all'ingresso del minore sul territorio italiano** (qualora il minore non sia in possesso di tale attestazione si potrà produrre il *documento in autocertificazione (\*)* allegato);
- **Autocertificazione** o documento recante il domicilio/dimora attuale in Italia (es. dichiarazione di ospitalità) del minore.

(\*) Si richiama l'attenzione delle Società alla corretta compilazione della **dichiarazione sostitutiva di certificazione** relativa all'ingresso in Italia del minore, la quale **deve recare la specifica sulla figura del dichiarante** quale "**genitore**" o "**rappresentante legale**" del minore.

Si rappresenta che la mancata indicazione di tale essenziale requisito comporta il rinvio della pratica a nuova istruttoria nelle more dell'integrazione documentale, con conseguente allungamento dei tempi di operatività da parte delle strutture preposte.

Per il tesseramento dei minori **giunti in Italia senza genitori**, si allega il documento relativo all'**autocertificazione dei tutori e del consenso di questi ultimi al tesseramento**, che **dovrà essere compilato in inglese** e trasmesso unitamente alla documentazione richiesta per il completamento della procedura di tesseramento.

La pratica di tesseramento potrà essere sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante della Società e dal calciatore, anche da **un solo genitore**, se presente sul territorio italiano, o dal soggetto che legalmente rappresenta il minore.

## **RINNOVO DEL TESSERAMENTO EFFETTUATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Il rinnovo del tesseramento per la corrente stagione sportiva 2022/2023 di un calciatore **già tesserato nella passata stagione**, dovrà essere effettuato tramite il **portale L.N.D.** riservato e la competenza relativa all'autorizzazione sarà del Comitato Regionale, previo accertamento dell'identità dei giovani calciatori mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

**Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.**

Infine, si ricorda che il tesseramento non potrà in alcun modo determinare l'assunzione del vincolo pluriennale e, pertanto, **cesserà di essere valido il 30 giugno 2023**, così come non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "*Giovan*", per inattività dei medesimi prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
2.157.843	ALBUNIO STEFANO	10/06/2007	LASCARIS
2.840.277	NEIROTTI FRANCESCO	27/06/2008	PRO EUREKA
3.034.391	SPINELLI LORENZO	01/08/2008	ACCADEMIA PERTUSA TORINO

## **2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento della seguente “Carta Assicurativa” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
3618135	VORRASI MATTIA	04/03/2016	LENCI POIRINO ONLUS

## **2.1.3. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 del 29/07/2022 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

# **6. TRIBUNALE FEDERALE**

**Seduta del 2.8.2022 (in camera di consiglio) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Alfredo Repetti (Relatore) ed Avv. Fabrizio Bernardi**

**Ricorso della società F.C.D. RIVOLI CALCIO avverso delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta inclusa in C.U. n. 6 del 22.7.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta**

Con atto inviato a mezzo pec in data 29.7.2022, la società RIVOLI CALCIO propone “ricorso” indirizzato a questo Tribunale Federale Territoriale avverso la delibera in oggetto indicata che revocava la ratifica della domanda di iscrizione della Società ricorrente al Campionato di Eccellenza 2022/2023 escludendola dall'organico del Campionato di competenza in ottemperanza alle vigenti disposizioni contenute nella Circolare LND n. 24 del 18.5.2022 e ne chiede, previa sospensione, l'annullamento con conseguente inclusione della Società nell'organico del detto Campionato.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.

La ricorrente pone a fondamento della propria impugnazione l'art. 92 C.G.S che definisce la competenza di questo Tribunale Federale Territoriale. Va, tuttavia, osservato che, a norma dell'art. 92 comma 1 lett. a) C.G.S., il Tribunale Federale Territoriale è competente a decidere in materia disciplinare e nelle altre materie previste dalle norme federali unicamente in seguito a deferimento da parte della Procura Federale, come dimostra il successivo art. 93 C.G.S. e non può esaminare ricorsi presentati da Società per asseriti pregiudizi patiti ad opera degli Organi Federali.

Il ricorso al Tribunale Federale Territoriale è unicamente previsto, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. b) ad iniziativa di tesserati non professionisti e giovani nonché tecnici non professionisti avverso le sanzioni di natura non economica proposte o applicate nei loro confronti dalle società.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla RIVOLI CALCIO.

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 3 Agosto 2022**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)